

Il 1° dicembre il decollo, in via sperimentale, nelle commissioni di Umbria e Toscana

# Processo telematico, si parte

## Via a deposito online e accesso al fascicolo informatico

Pagina a cura  
di SIMONA D'ALESSIO

**P**rocesso tributario telematico al debutto: il 1° dicembre 2015, infatti, è il giorno della partenza, in via sperimentale, della nuova procedura in due regioni del Centro-nord dell'Italia, l'Umbria e la Toscana. L'obiettivo, nelle intenzioni del ministero dell'economia e delle finanze, è implementare una modalità che renda «più celeri e semplici gli adempimenti», incrementando «l'efficienza delle Commissioni tributarie» regionali e provinciali, e favorendo anche «la riduzione della spesa pubblica».

**Sarà possibile consultare gli atti e i provvedimenti che vengono emanati dal giudice ed effettuare il pagamento del contributo unificato per tutte le spese di giustizia**

L'iniziativa del dicastero di via XX Settembre di far viaggiare via web i dibattimenti riguardanti le liti fiscali affonda le sue radici nel 2011: nell'estate di quell'anno, infatti, sotto l'ultimo governo di Silvio Berlusconi, le disposizioni per avviare il processo telematico tributario entrarono nell'articolo 39, comma 8, del decreto 98, la cosiddetta «manovra finanziaria correttiva» (legge 111/2011).

Ad attuare quelle norme, con un Regolamento «ad hoc» sull'uso degli strumenti informatici e telematici, fu poi il decreto ministeriale 163 del 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno; l'ultimo «step», quello che ha agevolato il semaforo verde al progetto, c'è stato la scorsa estate, grazie al decreto ministeriale del 4 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto.

Ma quali sono i passaggi operativi dello strumento? In primo luogo, nelle commissioni tributarie delle due regioni scelte per l'inizio del percorso sarà, dunque, possibile che le parti, previa notifica tramite Posta elettronica certificata (Pec) del ricorso all'ente impositore competente, depositino telematicamente i loro atti processuali, servendosi del Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), cui si ricorre possedendo una casella Pec e una firma digitale valida; la costituzione

### Gli obiettivi: recuperare produttività e ridurre il ricorso al cartaceo

Fra le sfide innescate dal processo tributario telematico, in Italia, «c'è, sicuramente, quella di recuperare tempo e produttività» nelle commissioni tributarie, nonché di «ridurre il ricorso al cartaceo», visto che tutto verrà gestito mediante archivi informatici. Ad affermarlo è Fiorenzo Sirianni, direttore della Giustizia tributaria del ministero dell'economia, durante un recentissimo convegno dell'Associazione nazionale commercialisti (Anc), occasione per illustrare lo strumento dinanzi a una platea di professionisti a Pisa, città di una delle regioni italiane (la Toscana) in cui l'iniziativa è ai nastri di partenza. «Un'opportunità da non perdere, anche per la riqualificazione del settore e per la riorganizzazione, all'insegna di una maggiore efficienza, degli studi professionali», l'ha definita il rappresentante di via XX Settembre, evidenziando anche il cantiere aperto, sempre sul versante delle digitalizzazioni, relativo alle «sentenze delle commissioni tributarie».

Abbiamo una banca dati che, ad oggi, ne contiene circa 800.000, classificate dal 2011. In accordo con il garante della privacy», ha proseguito Sirianni, «vorremmo renderle in chiaro, e stiamo cercando di individuare le condizioni adeguate per far sì che le sentenze siano consultabili, tutelando, naturalmente, il diritto alla riservatezza» delle persone coinvolte nelle controversie fiscali. Laddove ciò sarà possibile, «tutti gli operatori avranno a disposizione una mole elevatissima di pronunciamenti su cui fondare i propri ricorsi e le proprie controdeduzioni», fruibile median-

te ricerca non solo sulla base di un numero, bensì pure di una parola chiave.

Quel che è certo, a giudizio di Daniela Dondi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Modena, è che «il nuovo sistema in partenza il 1° dicembre beneficia dell'esperienza acquisita dall'utilizzo del Processo civile telematico (Pct)», con cui la categoria forense s'è cimentata in anticipo, «per cui alcune procedure sono semplificate».

In particolare», ha illustrato nel corso del dibattito, si prevede la costituzione in giudizio con modalità dirette, «precisamente nel Pct il deposito telematico raggiunge la completa acquisizione con l'attività manuale dell'operatore di cancelleria», mentre in quello tributario è il difensore che «carica» direttamente sul portale del Sigit i propri atti o documenti, e i controlli sono automatici. Nessun operatore deve intervenire», ragion per cui, prosegue, vengono tagliati i tempi e gli eventuali errori.

Ma c'è un altro elemento positivo: l'assenza di fascicoli «ibridi» di carta e telematici.

Nel Pct, secondo Dondi, invece, «abbiamo e avremo, ancora per diverso tempo, fascicoli d'ufficio in parte formati da atti cartacei e in parte con atti telematici», effetto impossibile nella versione tributaria giacché il decreto ministeriale 163/2013 dispone che la parte che utilizza in primo grado le modalità telematiche è tenuta a ricorrere alle medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché nella

fase di appello, fatto salvo il caso di sostituzione del difensore».

Per Ernestino Bruschetta, consigliere della Corte di cassazione (sezione tributaria) «non può esistere un processo tributario scritto, disciplinato dal dlgs 546/92 e un processo telematico disciplinato dal decreto ministeriale 163 del 2013», perché «deve essere unico: non è solo questione di norme, che possono essere potenzialmente conflittuali», considerando, per esempio, che «l'art. 13 del decreto 163 reintroduce per il processo telematico il doppio deposito del ricorso in appello, regola che era contenuta nell'art. 52 del dlgs 546/92, ma che poi è stata soppressa dall'art. 36 dlgs 175/14».

Conflitti, invece, «potrebbero aversi tra i principi della libertà delle forme (degli atti e dei provvedimenti, ndr) ex art. 121 c.p.c. e di strumentalità delle forme stesse ex art. 156 c.p.c. che, per esempio», prosegue, «mal si conciliano con il rifiuto di iscrizione a ruolo del ricorso in caso di «anomalie» ex art. 7 del decreto ministeriale del 4 agosto 2015».

Al di là di questo, a Bruschetta preme sottolineare «la necessità di un unico testo processuale», perché solo così verrebbe eliminato il pericolo della «pratica» vigenza di due processi, mentre «soprattutto è essenziale che si eviti che in uno dei due l'esercizio della giurisdizione sia differente e più contenuto».

Per questo, l'auspicio del magistrato è che il processo telematico che comincia il suo iter «abbia la necessità di essere ulteriormente fondato su di un pensiero giuridico processuale forte. Anzi, fortissimo», conclude.

telematica, ricorda il ministero guidato da Pier Carlo Padoan, permetterà alle parti processuali sia di «effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le commissioni tributarie», sia di «accedere al fascicolo processuale informatico del processo», nonché di consultare tutti gli atti e i provvedimenti che vengono emanati dal giudice, e di effettuare il pagamento del contributo unificato per tutte le spese di giustizia.

È, inoltre, disponibile un semplice prontuario online per orientarsi al meglio nelle novità: sul sito [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it), infatti, nell'area pubblica, è stata inserita la Guida al



processo tributario telematico, utile, per esempio, tanto perché fornisce l'elenco delle fasi e degli elementi dibattimentali (la proposizione del ricorso e i suoi requisiti, le modalità di presentazione del ricorso, la costituzione in giudizio del ricorrente, la costituzione in giudizio del resistente, i termini processuali e la sospensione feriale), quanto perché si

sofferma pure sugli «altri istituti processuali», ossia «la conciliazione giudiziale, la tutela cautelare, le misure cautelari».

Nell'area riservata del portale, invece, ai giudici tributarie è permesso di accedere ad altre funzionalità, più specifiche e dedicate, ossia viene consentito di ricercare fascicoli, sentenze delle commissioni tributarie e utiliz-

zare i servizi informatici personalizzati disponibili sulla cosiddetta «scrivania del giudice»; la navigazione deve avvenire, però, da una postazione che offra adeguate misure di sicurezza, come l'installazione e il costante aggiornamento del sistema operativo, l'uso di un valido sistema antivirus e di altri programmi di protezione delle attività effettuate via web.

Toscana e Umbria fanno, dunque, da apripista, in attesa dell'estensione del processo tributario telematico nelle commissioni regionali e provinciali delle altre aree della penisola. Dal 1° dicembre l'andamento dell'iniziativa sarà monitorato dal ministero per intervenire, in caso emergano criticità. Ed è, comunque, già attivo il numero verde 800211351.